



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 marzo 2022:

LEGGE 18 marzo 2022 n.38

**MODIFICHE ALLA LEGGE 29 GENNAIO 1992 N.7 – PIANO REGOLATORE
GENERALE (P.R.G.) PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLO
SVILUPPO IMPRENDITORIALE, ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO E PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER LA
COMUNITÀ**

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata ad apportare al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) le modifiche necessarie a consentire l'attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale, economico ed occupazionale della Repubblica di San Marino riconosciuto quale infrastruttura strategica con Delibera del Congresso di Stato n.26 del 13 settembre 2021 adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Delegato 31 gennaio 2019 n.23 nonché alla realizzazione di servizi per la comunità.
2. A titolo di compensazione viene attuata la conversione di un'area agricola, in zona a verde esistente.

Art. 2
*(Modifiche agli allegati B e C della Legge n.7/1992, Chiesanuova - località
Piaggia, Molarini, La Fratta)*

1. Gli allegati B e C della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto ai successivi commi.
2. La particella situata in Chiesanuova, località Piaggia, contraddistinta al Foglio di Mappa 51, n.282, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale in parte a "Zona R1: aree di ristrutturazione edilizia ed urbanistica a Piano Particolareggiato", (articolo 38 della Legge n.7/1992),

in parte a "Zone E: aree agricole" (articolo 158 della Legge n.140/2017) ed inclusa in una più ampia area a "Zone naturalistiche tutelate" (articolo 31 della Legge n.7/1992), è trasformata in parte in "Zone D: aree produttive ad intervento diretto", (articolo 40 della Legge n.7/1992), in parte in "Zone a verde privato", (articolo 28 della Legge n.7/1992) ed in parte in "Zone a verde esistente", (articolo 27 della Legge n.7/1992).

3. La particella situata in Chiesanuova, località Piaggia, contraddistinta al Foglio di Mappa 51, n.285, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone E: aree agricole" (articolo 158 della Legge n.140/2017) ed inclusa in una più ampia area a "Zone naturalistiche tutelate" (articolo 31 della Legge n.7/1992), è trasformata in "Zone a verde esistente", (articolo 27 della Legge n.7/1992).

4. La particella situata in Chiesanuova, località Molarini, contraddistinta al Foglio di Mappa 51, n.29, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone E: aree agricole" (articolo 158 della Legge n.140/2017) ed inclusa in una più ampia area a "Zone naturalistiche tutelate" (articolo 31 della Legge n.7/1992), è trasformata in parte in "Zone a verde esistente", (articolo 27 della Legge n.7/1992) ed in parte in "Zone a verde privato", (articolo 28 della Legge n.7/1992).

5. Le particelle situate in Chiesanuova, località La Fratta, contraddistinte al Foglio di Mappa 51, n.49, n.72, n.74, in parte e n.291 destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone E: aree agricole" (articolo 158 della Legge n.140/2017) ed incluse in una più ampia area a "Zone naturalistiche tutelate" (articolo 31 della Legge n.7/1992), sono trasformate in "Zone a verde esistente", (articolo 27 della Legge n.7/1992).

6. La particella situata in Chiesanuova, località La Fratta, contraddistinta al Foglio di Mappa 51, n.77 destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale in parte a "Zone E: aree agricole" (articolo 158 della Legge n.140/2017) ed in parte a "Zone a vincolo particolare" (articolo 50 della Legge n.7/1992) ed inclusa in una più ampia area a "Zone naturalistiche tutelate" (articolo 31 della Legge n.7/1992) è trasformata in parte in "Zone a verde esistente", (articolo 27 della Legge n.7/1992).

7. Le modalità di intervento diretto sono attuabili applicando i seguenti indici:

UF = 1,2

H = 14 m

funzione del gruppo D tutte con esclusione del punto D6.

Distanza dai confini = 10 m dalla strada articolo 90, comma 1, lettera c) Legge 14 dicembre 2017 n.140; 5 m dai confini; è ammessa la costruzione a confine esclusivamente per il lato sud;

Il progetto edilizio relativo allo sviluppo del progetto imprenditoriale sull'area oggetto della presente variante dovrà essere correlato da uno screening ambientale da approvarsi nel Comitato Tecnico Scientifico prima della presentazione ed approvazione della relativa Concessione edilizia. Il CTS può valutare limitazioni dell'altezza dei nuovi volumi edilizi nell'ambito di tale approvazione.

8. Le modifiche di cui ai superiori commi sono rappresentate nell'Allegato "A" alla presente legge.

Art. 3

(Condizioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2)

1. Entro 3 (tre) mesi dall'approvazione in seconda lettura della presente legge, il Congresso di Stato definisce, con la proprietà delle aree interessate dalle modifiche di destinazione d'uso di cui all'articolo 2, un accordo, mediante adozione di delibera, che preveda la cessione gratuita, all'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, della proprietà delle aree distinte catastalmente al Foglio di Mappa 51 particelle n.49, n.72, n.74, n.77, n.285, n.291, n.29, in parte e n.282, in parte.

2. L'atto di trasferimento della proprietà delle aree descritte al comma 1 è stipulato entro 6 (sei) mesi dalla data di approvazione in seconda lettura della presente legge.

3. Decorsi inutilmente i termini previsti ai commi 1 e 2 si intende decaduto ogni diritto edificatorio di cui all'articolo 2 della presente legge.

4. Qualora il progetto imprenditoriale, riconosciuto quale infrastruttura strategica con Delibera del Congresso di Stato n.26 del 13 settembre 2021 adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Delegato 31 gennaio 2019 n.23, non sia realizzato sull'intera area oggetto di modifica di destinazione d'uso si intende decaduto ogni diritto edificatorio di cui all'articolo 2 della presente legge.

5. I terreni oggetto di modifica di destinazione d'uso di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli elencati al comma 1 del presente articolo, sui quali dovrà essere sviluppato il progetto imprenditoriale riconosciuto quale infrastruttura strategica con Delibera del Congresso di Stato n.26 del 13 settembre 2021 adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Delegato 31 gennaio 2019 n.23, ed i fabbricati o porzioni degli stessi realizzati sui predetti terreni, non potranno essere alienati per un periodo di dieci anni a far data da quello dell'entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto ai superiori commi 1 e 2.

6. Il vincolo di inalienabilità decennale di cui al superiore comma non opera in caso di escussione di diritti reali di garanzia da parte di istituti di credito.

Art. 4 *(Prescrizioni)*

1. Nelle aree a verde privato di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 2 è consentito il mantenimento dei piazzali esistenti.

2. Nelle aree a verde esistente di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 è consentita la realizzazione di percorsi ciclopedonali, per consentire il prolungamento della pista ciclabile esistente.

Art. 5 *(Modifiche agli allegati B e C della Legge n.7/1992, Acquaviva –località Vignale)*

1. Gli allegati B e C della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto al successivo comma.

2. La particella contraddistinta al Foglio di Mappa 27, n.80, destinata, in parte, sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone E: aree agricole" (articolo 158 della Legge n.140/2017) e le particelle n.82, n.223 e n.230 destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone E: aree agricole" (articolo 158 della Legge n.140/2017), incluse in una più ampia area a "Zone naturalistiche tutelate" (articolo 31 della Legge n. 7/1992), situate in Acquaviva, località Vignale, sono trasformate in "Zone per i Servizi", con funzione cimitero (c), (articolo 48 della Legge n. 7/1992).

3. Le modifiche di cui al superiore comma sono rappresentate nell'Allegato "B" alla presente legge.

Art. 6 *(Tavole)*

1. La planimetria denominata "Tavola dei vincoli particolari" di cui alla Legge 16 novembre 1995 n.126 è modificata in conformità a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 7 *(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

2. E' abrogata la scheda prescrittiva relativa alla Zona R148, La Venezia, inserita nell'allegato D della Legge n.7/1992.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 marzo 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

